



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Comune di ORZINUOVI
PEC

risposta a vs. del 18/05/2023 prot. 12650
ns. prot. 10684 del 18/05/2023

Cl. 34.28.10

Oggetto: ORZINUOVI (BS) - Avviso di deposito del Rapporto preliminare e della proposta di variante al PGT per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di Governo del Territorio vigente relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi e contestuale convocazione di conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS.

In riferimento a quanto in oggetto si inviano le seguenti osservazioni.

In merito al profilo archeologico si rileva che nell'analisi delle componenti del paesaggio storico-culturale non sono state esaminate le aree a potenziale archeologico. Il territorio comunale presenta infatti elevato potenziale archeologico, come testimoniano i numerosi ritrovamenti archeologici noti, alcuni anche recenti:

- Fenile Questini – tracce insediative dell'età del ferro e pozzo tardoantico
- Area adiacente viale Adua – scarichi di laterizi di datazione incerta
- Cascina Gabbiane di Sopra – tracce insediative databili dall'età romana all'alto medioevo
- Cadevilla, davanti alla Chiesa dei Martinengo – iscrizione romana
- Campo Bianchetta – sepolture a inumazione
- Presso la Cappella di San Martino – epigrafe romana
- Ortaglie di Villa Gavazza – ripostiglio di età romana
- Ovanengo – Curtis Altomedievale
- Cascina Pieve – sepolture tardoantiche
- Via Obici, ex proprietà Fiore – lucerna in bronzo di età romana
- Ex Convento di San Francesco – epigrafe romana
- Coniolo - epigrafe
- Via Asmondi – Polo Ospedaliero – resti delle fasi precedenti della chiesa di San Domenico con relative sepolture (XVI-XVIII/XIX secolo)
- Fenile Decio – insediamento rurale di età romana

Il posizionamento delle aree di ritrovamento è liberamente consultabile sulla cartografia del PTCP; per le aree di più recente ritrovamento si invita a consultare anche quanto pubblicato sul sito <https://raptor.cultura.gov.it/mappa.php>. Oltre alle aree interessate da ritrovamenti archeologici, esistono alcune zone sensibili che potrebbero conservare cartografie archeologiche sepolte: le tracce della centuriazione romana, i nuclei di antica formazione in particolare il centro storico, gli edifici e i luoghi di culto storici, i tracciati viari storici, i fontanili.

Al fine dell'aggiornamento del PGT si chiede dunque che tutte le aree di ritrovamento archeologico siano posizionate nelle tavole di piano e che siano perimetrare le aree a potenziale archeologico. Il Piano delle Regole dovrà inoltre prevedere che tutti i progetti che comportano scavo ricadenti in tali aree siano trasmessi allo scrivente Ufficio per l'espressione del parere e la programmazione di attività di tutela.

COMUNE DI ORZINUOVI
Protocollo - Comune di Orzinuovi
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0015222/23 del 18/05/2023
Classifica: 6.1
Firmatario: Luca Rinaldi, Mibac



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA

Sede: Via Gezio Calini, 26 - 25121 Brescia - Tel:03028965 Fax:030296594

Settore archeologia: Piazzetta Giovanni Labus, 3 - 25121 Brescia - Tel:030290196

PEC: sabap-bs@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-bs@cultura.gov.it

L'individuazione delle aree a potenziale archeologico non soltanto è un atto dovuto di tutela del patrimonio archeologico, come previsto dalla normativa nazionale ed europea, ma costituisce altresì uno strumento per la corretta pianificazione territoriale e per l'individuazione delle aree di sviluppo e di urbanizzazione, anche nella prospettiva di ridurre il rischio di interferenze con il deposito archeologico che può comportare la non fattibilità di progetti già approvati o l'incremento dei costi e dei tempi di realizzazione.

Tra le proposte di variante inserite nel Rapporto Preliminare risultano inserite in un contesto a potenziale rischio archeologico le Varianti V 09 e V21, poste lungo importanti tracciati viari storici.

Per tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, si richiama alla puntuale applicazione della normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 25 (recepito dal D. Lgs. 36/2023 art. 41 c.4) e al D. Lgs. 42/2004 art. 28 c.4.

In generale, Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, si rammenta che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i.) o ope legis (art. 142 del citato decreto), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del citato decreto.

- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "Legge Urbanistica", "i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici".

per quanto concerne l'ambito culturale architettonico richiamato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ed in particolare:

- gli artt. 10 e 11 che definiscono i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
- l'art. 12 comma 1, nel quale è novellato che le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte ope legis alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- artt. 21 e 22 che definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si rammenta altresì che:

- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 11, 12 e 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

- l'art. 49 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;

- l'art. 56 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce le modalità di alienazione dei beni culturali sottoposte ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

COMUNE DI ORZINUOVI
Protocollo - Comune di Orzinuovi
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo n. 015522/2023 del 19/06/2023
Classifica: 6.000000
Firmatario: Luca Rinaldi, Libraio



In generale, si invita a garantire il più possibile il contenimento del consumo del suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, con particolare riguardo per il centro storico inteso nella sua globalità. S'invita, inoltre, a prestare la massima attenzione agli edifici storici (con più di 70 anni), siano essi presenti nei nuclei di antica formazione, o in aree rurali, evitando demolizioni e sostituzioni edilizie, garantendo il rispetto delle tipologie, del dato materiale originale, degli elementi architettonici storici e tradizionali, delle superfici originali (intonaci e malte di calce naturale, che vengono sistematicamente scrostati e che andrebbero invece preservati e consolidati solo ove necessario).

Si rammenta inoltre che per i disposti di cui all'art. 11 "Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela" (comma 1, lettera a) e art. 50 del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i., è vietato senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguirne il distacco di "gli affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista", anche nel caso di edifici non oggetto di tutela, ovvero non assoggettati alla dichiarazione di cui all'art. 13 del citato decreto.

Si ritiene utile ricordare, inoltre che le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani compresi nel nucleo di antica formazione sono tutelati ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e pertanto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto.

In relazione alle specifiche varianti proposte, per le materie di competenza di questo ufficio, si osserva quanto segue.

Per le varianti sottoposte a valutazione qualitativa, per le quali nel rapporto preliminare si ritiene non introducano impatti ambientali apprezzabili:

- Variante 16 PdR – si concorda sul potenziale impatto peggiorativo della variante dell'aumento dell'altezza massima ammissibile, da 10,50 m a 12,00 m sul profilo paesaggistico;

- Variante 17 PdS – si osserva che la differenziazione delle tipologia di servizi, originariamente unicamente destinata all'istruzione, presentano il rischio di una potenziale frammentazione dell'uso delle aree, con conseguente potenziale impatto negativo, considerato anche il rapporto fisico e visivo con i prossimi beni tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice posti subito a nord. Si ritiene pertanto indispensabile una attenta progettazione che riduca tali impatti, come quelli indotti dall'inserimento di elementi sovrabbondanti (percorsi, recinzioni, spazi di risulta) e miri ad una più organica e coerente occupazione dell'area in termini di impianto, linguaggio architettonico, nonché di morfologie/tipologie e materiali congruenti con il contesto.

- Variante 28 – PdR, PdS, DdP – si concorda sul potenziale impatto peggiorativo della variante per l'atteso maggior grado di edificazione.

Per le varianti sottoposte a verifica quantitativa con scheda di verifica:

- Variante 02 - PdR - al netto della positività del recupero di un'area di degrado a causa dell'attuale inutilizzo, si concorda con il potenziale impatto peggiorativo nell'attivazione della destinazione produttiva rispetto a quella residenziale, più coerente con l'ambito paesaggistico in esame e in relazione al costruito più prossimo, costituito da un tessuto minore, omogeneo per tipologia e scala insediativa.

Per le criticità e osservazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla assoggettabilità a VAS della variante in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Luca Rinaldi

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzionari responsabili dell'istruttoria

Dott. *Stefania De Francesco*

Arch. *Mara Micaela Colletta*

